

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3561

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TULLO, BOCCIA, BORDO, CALVISI, CAPODICASA, ESPOSITO, FIORIO, GINEFRA, GNECCHI, LOLLI, LOVELLI, MARANTELLI, MARCHIGNOLI, CESARE MARINI, MARROCU, MELIS, ANDREA ORLANDO, PELUFFO, ROSSA, TOUADI, VICO, ZUNINO

Modifica all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente il divieto di espropriazione immobiliare dell'abitazione di residenza del debitore per la riscossione dei crediti tributari

Presentata il 22 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Equitalia Spa è la società a totale capitale pubblico, 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate e 49 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che, in conseguenza dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi.

Attraverso la riscossione coattiva della cartella esattoriale, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione pone in essere una procedura,

sulla base di una autonoma valutazione e senza necessità di ulteriori avvisi, per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito relativo alla cartella esattoriale, qualora il debitore non abbia provveduto a pagare le somme iscritte a ruolo entro il termine di sessanta giorni a partire dalla data di notifica della cartella esattoriale.

La riscossione coattiva della cartella esattoriale autorizza l'agente della riscossione ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: autoveicoli), oppure a procedere diretta-

mente all'espropriazione forzata dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonché delle somme dovute da terzi nell'ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto), nonché di presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati.

Nel caso di cartelle esattoriali che originano da crediti erariali, è bene evidenziare che il procedimento di riscossione coattiva è caratterizzato da presunzioni, restrizioni e preclusioni a carico del debitore e dei terzi che sono giustificate dal fondamentale interesse pubblico alla tempestiva riscossione dei crediti tributari iscritti a ruolo con cartella esattoriale.

La recente crisi ha incrementato nel 2009 i pignoramenti e le esecuzioni immobiliari cresciute in Italia, secondo l'osservatorio dell'Associazione difesa utenti sevizi bancari e finanziari (ADUSBEF), del 15,2 per cento. Un incremento che preoccupa la stessa Associazione che sottolinea come dal 2007 al 2009 l'aumento sia stato del 60,5 per cento. La città peggiore è stata Milano con 2.733 procedure giudiziarie (+15,5 per cento). A seguire Roma (a quota 2.157 esecuzioni, +18,1 per cento), e Monza (1.040 vendite all'asta, +20,2 per cento nel 2008).

Se per una famiglia il pignoramento della casa rappresenta un vero e proprio fallimento, lo stesso vale anche per le imprese. L'ADUSBEF, citando i dati dell'osservatorio sulle imprese italiane forniti dal gruppo Cerved, infatti, mette in evidenza come nel solo quarto trimestre dello scorso anno le aziende abbiano aperto quasi 2.900 procedure fallimentari con un incremento del 15 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2008.

Tutto ciò definisce un quadro di crisi attuale, reale e profonda che richiede, proprio in questo momento, un maggior sacrificio alle famiglie e alle imprese e un maggior sforzo per il suo superamento. In questo stato generalizzato di crisi è del tutto fuori luogo l'accanimento dell'agente di riscossione sui debitori tanto più se si parla di cittadini che hanno come unico valore patrimoniale la casa di proprietà.

Per alcuni casi si tratta addirittura di errori dell'agente di riscossione che arrecano danni ingenti ai cittadini debitori del fisco per una cartella di poche migliaia di euro. Ad esempio, c'è il caso di un cittadino che chiude la sua impresa nel 1998 e nel 2009 gli viene comunicata l'avvenuta trascrizione ipotecaria sulla sua casa per omesso pagamento dell'IVA del 2001. È accaduto ad un altro cittadino di stare all'estero per un anno e non avere, conseguentemente, pagato il canone Rai più qualche multa per un debito totale di circa 700 euro: in poco più di un anno il debito è salito a 1.180 euro e con l'ipoteca della casa se ne sono aggiunti altri 420 euro arrivando a 1.903 euro. In questo caso si è proceduto al pignoramento di un immobile che vale 150 volte più del debito da recuperare. Citiamo un ultimo caso, quello di un cittadino che recatosi presso la banca per pagare gli stipendi dei propri dipendenti (sedici) ha trovato il conto bloccato per un pignoramento nella forma prevista all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e mai notificato. A seguito di ciò, la banca ha comunicato al debitore anche l'impossibilità sopraggiunta di accensione di un mutuo anche se già concordato. Si parla di casi reali, se ne possono citare tantissimi.

Si rasenta il paradosso quando si parla di ritardo nei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione: spesso queste aziende, pur vantando un credito nei confronti del settore pubblico, vedono imporsi un fermo amministrativo o un'ipoteca perché a causa dei mancati pagamenti non sono state in grado di pagare le imposte dovute.

Da una stima Abi-Confindustria, la pubblica amministrazione è debitrice nei confronti delle imprese di circa 60 miliardi di euro, di circa 200 miliardi secondo Confcooperative, che allarga il calcolo a tutti i tipi di forniture e a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi comuni e province.

Sicuramente il sistema della riscossione è complesso almeno quanto lo è il bilancio dello Stato. Alcuni interventi giurispruden-

ziali recenti hanno migliorato la situazione prevedendo una maggior tutela del cittadino.

Non a caso, con sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4077, delle sezioni unite, la Cassazione ha individuato un limite minimo di 8.000 euro, previsto tra l'altro per l'espropriazione immobiliare ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca sui beni del debitore. In particolare, nella relazione, con riferimento all'ipoteca si legge: « anche l'iscrizione di ipoteca risulta illegittima, poiché essendo atto prodromico all'espropriazione immobiliare, non dovrebbe mai essere iscritta per importi inferiori a 8.000 euro ».

Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (cosiddetto « decreto incentivi »), ha recepito questa sentenza con l'articolo 3, comma 2-ter, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, il quale stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è vietato agli agenti della riscossione di iscrivere ipoteca cautelare sugli immobili del debitore e dei coobbligati del credito tributario, se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore a 8.000 euro.

La presente proposta di legge rappresenta una forma di tutela anche del diritto all'abitazione sancito dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il quale recita: « Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare ri-

guardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà ».

Una forma di sicurezza per la fascia di cittadini più svantaggiati che si trovano a dover fare i conti con il fisco, per vicende alle quali, a volte, sono del tutto estranei, per errore materiale dell'agente di riscossione, a volte perché i sogni ed i sacrifici di creare un'attività autonoma si infrangono contro la dura realtà della crisi economica che riduce la profittabilità e la possibilità materiale di pagare al fisco quanto dovuto, ricordando inoltre che ogni imposta non pagata lievita con le sanzioni del 30 per cento l'anno e dopo sessanta giorni dalla notifica si aggiungono gli interessi di mora al 6 per cento annuo e l'aggio di Equitalia Spa che entro i sessanta giorni dalla notifica è pari al 4,6 per cento dell'importo e successivamente balza al 9 per cento.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge si introduce il comma 2-bis all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In esso si stabilisce il divieto di procedere all'espropriazione immobiliare a prescindere dalla somma del credito vantato dal concessionario, qualora il bene di proprietà del debitore da espropriare sia un fabbricato di civile abitazione in cui il debitore stesso risulti residente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Divieto di espropriazione immobiliare dell'abitazione di residenza del debitore).

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il concessionario, indipendentemente dall'importo del credito vantato, non può procedere all'espropriazione immobiliare qualora il bene di proprietà del debitore da espropriare sia un fabbricato di civile abitazione e il debitore risulti dai registri anagrafici residente presso l'immobile medesimo ».

